

EXCURSUS STORICO delle DUE DIRETTIVE del CONSIGLIO dell'UNIONE EUROPEA

Le due Direttive sono state variamente precedute da una SERIE DI DOCUMENTI riguardanti la materia: la Raccomandazione del Comitato dei Ministri sull'istituzione dell'Ombudsman¹ del **1985**; il lavoro svolto dal Comitato guida per i diritti umani riguardante la creazione di Istituzioni indipendenti per i diritti umani; i "Principi di Parigi" elaborati nell'ottobre **1991** al 1 Meeting delle Istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani; la Dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati dai Capi di Stato e di Governo in seno al Summit di Vienna del **1993**; la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle NU nel 1993 sulle Istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani; le Risoluzioni adottate ai Meeting tenutisi a Strasburgo nel **1994** e a Copenaghen nel **1997** delle Istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani.

Poi, il 29 giugno 2000, il Consiglio dei Ministri dell'Unione ha adottato la sua prima Direttiva per la lotta alla discriminazione basata sull'origine razziale o etnica.²

La **Direttiva sull'UGUAGLIANZA RAZZIALE** è legalmente entrata in vigore il 19 luglio 2000 e tutti gli Stati membri avrebbero dovuto completare la sua attuazione entro il luglio 2003.

Il Gruppo Starting Line è stato in prima linea in questa campagna fin dalla presentazione della sua proposta di Direttiva datata 1993. Esso basava la propria attività sul presupposto che una discussione politica ben informata fra i rappresentanti di tutti i settori della società potesse condurre all'adozione di effettive politiche a livello europeo in tal senso.

Questa concreta iniziativa ha costituito un innovativo e ottimista responso alla generale assenza di ogni coerente politica dell'Unione in materia. L'impatto della proposta originale è testimoniato dall'espressa approvazione fattane dal Parlamento europeo³.

¹ Come si legge nella Decisione del Parlamento europeo concernente lo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (o Ombudsman) del 1994, all'art.2, "Il Mediatore europeo contribuisce ad individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali e a proporre meccanismi per porvi rimedio"

² Direttiva 2000/43/EC

³ Risoluzione sul razzismo e la xenofobia del Parlamento Europeo, par.4, 2 dicembre 1993